



Il Difensore Civico

Decisione n. 16 del 15/05/2023

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS)– Comune di (OMISSIS)- Ricorso ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni - (202315831).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

CONSIDERATO che l'accesso civico generalizzato ha lo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

VISTA la nota trasmessa via pec in data 09/05/2023 ed acquisita al protocollo n. 0000659 del 10/05/2023, con la quale il Sig. (OMISSIS), per il tramite dell'Avv. (OMISSIS), ha presentato ricorso al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il diniego del Comune di (OMISSIS) alla propria istanza del 14/02/2023, volta ad accedere alla documentazione inerente la procedura di cessione ai sensi del DPR n. 327/01 dei terreni di cui è cointestatario;

ATTESO che, per quanto sopra, detta istanza di accesso (e conseguentemente il ricorso presentato a questa Difesa Civica) sembra rientrare nelle ipotesi di applicazione della L. 241/1990 anziché nell'ambito del D.Lgs. n. 33/2013, trattandosi di questioni afferenti “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso”;



Il Difensore Civico

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 241/90, in caso di diniego, espresso o tacito, le richieste di riesame vanno presentate al Difensore Civico competente, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dallo stesso diniego;

CONSIDERATO che il termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dall'adozione dell'atto o dallo spirare del termine per provvedere (previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 per l'accesso documentale e dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013 per l'accesso civico) è applicabile anche all'accesso civico generalizzato;

CONSIDERATO che, pertanto, la richiesta di riesame è inammissibile in quanto risulta essere stata presentata oltre i termini fissati dalla legge;

CONSIDERATO infine che tale circostanza assorbe ogni ulteriore considerazione in merito alla mancata corrispondenza tra la norma invocata in sede di ricorso e l'inquadramento giuridico dell'istanza di accesso;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- il ricorso avverso il denegato accesso civico generalizzato presentato dal Sig. (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS), volto ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa, è **inammissibile** in quanto presentato oltre i termini prescritti dalla legge;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
(Avv. Giandonato Morra)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.